

STATUTO

SINCRONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DI TIGLIO 264

Numero REA: LU - 237446

Codice fiscale: 02588520466

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2021 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
FRANCESCA DE SANTIS

Repertorio n. 3.209

Raccolta n. 2.814

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio.

In Lucca, nel mio studio. Avanti a me **FRANCESCA DE SANTIS**, Notaio in Lucca, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, ivi residente con studio in via dello Stadio n. 28/C,

sono presenti

- **DIARA Luca**, artigiano, nato a Lucca il 17 ottobre 1973, c.f. DRI LCU 73R17 E715E, residente a Capannori, Frazione Verciano, Via dei Paoli n. 20;

- **SCERRI Giuseppina**, pedagoga, nata a Cascina il 17 marzo 1970, c.f. SCR GPP 70C57 B950O, residente in Lucca, Frazione S. Maria del Giudice, Via di S. Pantaleone n. 1303;

- **BARSOTTI Emanuela**, pensionata, nata a Capannori l'8 giugno 1947, c.f. BRS MNL 47H48 B648L, residente a Capannori frazione Verciano, via dei Paoli n. 20/C.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale dichiarano e convengono quanto segue:

1) - Tra i signori BARSOTTI Emanuela, DIARA Luca e SCERRI Giuseppina è costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione "**Sincronia SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**".

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente atto, nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle in materia di società a responsabilità limitata.

La Società Cooperativa ha sede legale nel Comune di Lucca.

Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Lucca, frazione Arancio, Via di Tiglio n.264.

La durata della Società Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La società cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio e la disciplina della mutualità, senza alcuna finalità speculativa, secondo la prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Essa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti dei beni e servizi da parte dei soci.

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna né superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

I soci costituenti si danno reciprocamente atto di avere sottoscritto e versato nelle casse sociali una quota di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuno; pertanto i versamenti eseguiti ammontano a complessivi Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021.

**Reg.to a Lucca
il 18/01/2021
al n. 344**

L'amministrazione e la rappresentanza della società cooperativa vengono attribuite ad un Consiglio di Amministrazione composto da SCERRI Giuseppina Presidente, BARSOTTI Emanuela Vice presidente e DIARA Luca Consigliere.

Gli stessi accettano le cariche e dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità od ineleggibilità e danno specifico incarico a me notaio della richiesta di iscrizione dell'accettata carica sociale nel competente Registro delle Imprese.

I Componenti delegano l'Amministratore Unico a curare tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società ed in particolare a comunicare tempestivamente l'indirizzo PEC ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese competente.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Si richiedono le agevolazioni fiscali per le Società Cooperative.

Le spese del presente atto e conseguenziali, che si dichiarano in circa euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) sono a carico della società che se le assume.

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Statuto cooperativa

"Sincronia SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Lucca la Società cooperativa denominata **"Sincronia SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus ai sensi dell'articolo 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, fino a quando resteranno in vigore, in armonia con le disposizioni del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare e svolgere attività nel settore dei servizi sociali perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate con ritardi di apprendimento, di persone anziane, malate o giunte alla fase terminale della loro esistenza, minori e persone in condizioni di disagio sociale.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- l'attività di reperimento per conto di persone non autosufficienti o per conto delle loro famiglie di badanti con formazione, consulenza, ricerca, atte allo scopo di risolvere le esigenze sociali e sanitarie delle famiglie assistite, anche con supporto alle attività legate al mantenimento di tali servizi alla persona;
- l'attività di assistenza infermieristica, sanitaria e socio sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- l'attività di servizi d'assistenza domiciliare;
- la gestione di strutture d'accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché la gestione di servizi integrati per residenze protette ed assistite;
- la gestione di servizi e centri di riabilitazione psico/fisica;
- l'attività di servizi di pulizia e/o sanificazione di locali;
- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- l'attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui

5 di 25

strutturata, nonché di soggetti a rischio di coinvolgimento o coinvolti in attività di rilevanza penale;

- l'attività di spazi destinati a bambini e bambine, con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di interventi ludicomusicale e di socializzazione e più in generale, dedicate al benessere del bambino, anche con l'utilizzo di materiali ecosostenibili;
- servizi educativi domiciliari;
- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi domiciliarmente o presso scuole, ospedali e altre strutture di accoglienza;
- le attività, servizi e centri socio-educativi;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi socio-educativi per persone disabili;
- servizi socio-educativi rivolti a minori e giovani in situazioni di disagio sociale;
- servizi rivolti a cittadini e cittadine immigrati;
- centri diurni e altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- servizi di promozione al legame tra generazioni diverse;
- le attività di sensibilizzazione ed animazione alla comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- le attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate e l'affermazione dei loro diritti;
- laboratori musicali;
- ludoteche, animazione, ricreativo-culturale;
- servizi di promozione dell'autonomia;
- servizi di prevenzione dell'emarginazione;
- servizi di preformazione, ricerca, consulenza, formazione e orientamento professionale;
- servizi di organizzazione del tempo libero con gestione di eventi musicali e teatrali;
- le attività di promozione e organizzazione del turismo sociale, privilegiando escursioni in parchi naturali, giardini storici, oasi verdi etc.;
- le attività e servizi di riabilitazione;
- l'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso scuole, ospedali e altre strutture di accoglienza;
- le attività ausiliarie a quelle di assistenza consistenti in spese a domicilio, disbrigo pratiche burocratiche, acquisto e consegna a domicilio di medicinali, ecc.
- servizi di cura dell'ambiente domiciliare;
- l'attività di teleservizio, teleassistenza e telecontrollo;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché di servizi integrati per residenze protette;
- asili nido, scuole materne di spazi gioco e colonie, di mense scolastiche ed

aziendali;

- l'attività di ricerca pedagogica, ricerca nell'ambito della prevenzione e cura dell'handicap, ricerca musicoterapica ed arteterapica;
- l'attività di orientamento e recupero scolastico e professionale;
- l'attività di orientamento riabilitativo;
- l'attività di selezione, sostegno e consulenza: pedagogica e psicologica.

Tali attività sono attuabili nei diversi settori di applicazione: settore socio-assistenziale; settore scolastico-educativo e settore clinico-sanitario.

L'utenza di tali servizi é composta da individui (di tutte le età, di qualsiasi sesso, razza e religione), famiglie, gruppi, organizzazioni, società, comunità, enti e cooperative.

La cooperativa offre i suddetti servizi sotto la responsabilità di personale qualificato e abilitato all'esercizio della professione come previsto dagli obblighi di legge vigente in materia. La cooperativa, inoltre, promuove ed organizza la collaborazione con altre Associazioni, Enti, Fondazioni, che perseguano finalità congruenti all'oggetto sociale.

Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate anche in base a convenzioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati.

Nell'attuazione delle attività su indicate la Cooperativa potrà:

- partecipare e dare adesione a Cooperative, Consorzi, Società ed imprese od Associazioni ed enti che svolgono attività analoghe ed affini sia in Italia che all'Estero, ed aderire ad Associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione; assumere lo svolgimento delle sopra menzionate attività inerenti l'oggetto sociale anche a mezzo contratti di franchising, da parte di altre Società e/o Enti che operano nel medesimo settore;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziarie e bancarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organizzazioni economiche, consortili dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito degli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- partecipare a gare di appalto, licitazioni private, aste pubbliche e private e ad altre forme di trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle

vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà inoltre compiere qualunque altra attività preliminare, complementare, connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Nell'attuazione delle attività su indicate la Cooperativa potrà:

- partecipare e dare adesione a Cooperative, Consorzi, Società ed imprese od Associazioni ed enti che svolgono attività analoghe ed affini sia in Italia che all'Estero, ed aderire ad Associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- compiere, con l'assistenza professionale di soggetti abilitati, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziarie e bancarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, con esclusione di ogni attività protetta;

- partecipare per lo svolgimento delle attività statutarie a reti in franchising, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe, e comunque accessorie all'attività sociale con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organizzazioni economiche, consortili e fidejussorie dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito degli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre imprese;

- effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini, necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- partecipare a gare di appalto, licitazioni private, aste pubbliche e private e ad altre forme di trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti

categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali (e ove previsto, determinate abilitazioni professionali) adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Il numero dei soci volontari, che devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci, non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

c) soci fruitori che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa. Essi devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci i soggetti interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati.

In nessun caso possono essere soci coloro che:

- esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa;
- partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa;
- prestano, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese, in concorrenza con la cooperativa, salvo che non si tratti di distacco temporaneo presso società controllate o collegate.

Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori sia inferiore a nove, gli stessi possono essere unicamente persone fisiche

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione professionale, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle

deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale nonché, se ne ha disponibilità, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze e qualifiche professionali possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo

sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in

rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca.

Alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento quali la carta d'identità, il passaporto o la patente di guida, la fotocopia del tesserino del codice fiscale, la fotocopia dell'eventuale certificato di attribuzione della partita IVA e la fotocopia dell'eventuale permesso di soggiorno per i soci stranieri extracomunitari.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda contenente l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

A tale domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, mai rimborsabile, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

- di una eventuale quota annua a titolo di contributi, anche straordinari, non

rimborsabile;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa;

e) ne faccia esplicita richiesta ed ottenga il consenso dall'Organo amministrativo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo di controllo.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa per qualsiasi ragione o causa;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività in concorrenza con la Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche che svolgono attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, si sia sciolto o sia in liquidazione;
- h) che in qualunque modo danneggi materialmente la società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo. Debbono tra l'altro considerarsi tali:
 - atti di insubordinazione rispetto agli ordini di lavoro del Presidente o di altre figure delegate all'organizzazione del lavoro;
 - mancato adempimento dei compiti affidati con l'impegno, la diligenza e l'applicazione necessaria ad ottenere un livello di produttività che risulti nella media degli altri soci o gruppi di soci con uguali mansioni;
 - assenza ingiustificata dal lavoro per più di tre giorni consecutivi;
 - simulazione di malattia inesistente.

In questi casi di inadempimento, prima di procedere all'esclusione, il socio deve ricevere dall'Organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A/R, una lettera di contestazione dell'illecito disciplinare e l'esclusione potrà aver luogo solo dopo che sono trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del socio della suddetta lettera di contestazione.

Nei casi indicati alle lettere b) e d), prima di procedere all'esclusione, il socio deve essere invitato dall'Organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo che sono trascorsi 15 (quindici) giorni da detto invito e sempre che il socio si

mantenga inadempiente.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale, ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di esclusione, pena la decadenza.

L'impugnativa della delibera di esclusione da parte del socio deve essere presentata tramite atto da inviarsi alla Cooperativa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (uno) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine

suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), h) e i), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, lettera a), punto 2) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci operatori;
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci operatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (uno) voto fino a 10.000 (diecimila) Euro di capitale sottoscritto;

- 2 (due) voti oltre 10.000 (diecimila) euro e fino a 100.000 (centomila) Euro di capitale sottoscritto;

- 3 (tre) voti oltre 100.000 (centomila) Euro e fino a 500.000 (cinquecentomila) euro di capitale sottoscritto;

- 4 (quattro) voti oltre 500.000 (cinquecentomila) Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società salvo il diritto

di recesso.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge in materia;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo e secondo quanto previsto da eventuali regolamenti interni della cooperativa, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,

- tempo di permanenza in Cooperativa,

- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina del revisore Unico o dei componenti e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- 9) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 10) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- 11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e se nominati del revisore unico o dei Sindaci;
- 12) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in un luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Qualora si tratti di deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località dello stato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società.

Art. 28 (Voto e intervento)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo di votazione palese deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema di votazione palese legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni

amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare il Direttore ed i Comitati Tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i membri dell'organo di controllo siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore, se nominato, un amministratore o un soggetto non socio appositamente invitato. L'amministratore che senza giustificato motivo risulta assente a più di due sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade immediatamente dal suo incarico.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori devono inoltre astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano interessati per conto proprio o di terzi o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza in alternativa dal Collegio Sindacale o dal revisore unico se nominati, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.
L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
Egli può rilasciare procure per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società davanti a qualunque altro organo giurisdizionale e amministrativo. Può altresì, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando, con la sua sola firma, liberatorie quietanze ad Enti pubblici e soggetti privati. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)
L'organo di controllo, obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea sarà scelto tra collegio sindacale o revisore unico.
L'assemblea, ne determina il relativo compenso e designa altresì il presidente del collegio sindacale se nominato.
L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Art.37 (compiti dell'Organo di controllo) L'organo di controllo se istituito vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
In occasione della approvazione del bilancio di esercizio L'organo di controllo se nominato, deve nella sua relazione indicare specificamente i

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali".

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 38 (Conciliazione stragiudiziale e arbitrato)

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la Camera di Commercio di Lucca; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco, revisore unico o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalle leggi in materia.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal precedente art. 27. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalle leggi in materia.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Le spese del presente atto fanno carico alla costituita società.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Del presente atto scritto da me Notaio su dodici fogli per facciate quarantasei e fin qui della presente ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci.

Firmato: Giuseppina Scerri, Diara Luca, Barsotti Emanuela, Francesca De Santis Notaio (Con Sigillo).

25 di 25